



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-75/18 del 3 marzo 2020 ECLI:EU:C:2020:139	Vodafone Ungheria contro direzione dei ricorsi dell'amministrazione e nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria	Grande Sezione	Rinvio pregiudiziale	HU	Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest - Organo di non di ultima istanza	Juliane Kokott, 13 giugno 2019	-	Capacità contributiva come presupposto della legittimità della tassazione; Legittimità dell'imposizione progressiva; tributo di scopo; vincolo di destinazione come presupposto per la sussistenza di aiuti di Stato incompatibili con TFUE; compatibilità con sistema IVA per imposta settoriale sul volume d'affari non riscossa in ogni fase del processo produttivo e non applicata in base al meccanismo della detrazione	Imposta fortemente progressiva sulla cifra d'affari - Diritto di stabilimento - Aiuti di Stato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto
Classificazione									
Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
1) Compatibilità di imposta settoriale fortemente progressiva sugli operatori economici stranieri (e dagli effetti indirettamente discriminatori) con il diritto di stabilimento e il divieto di aiuti di Stato 2) Compatibilità della suddetta imposta con il divieto di aiuti di Stato, tenuto conto che il carico fiscale effettivo, nello scaglione più elevato, grava prevalentemente su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri. 3) Compatibilità della suddetta imposta sul volume d'affari con l'articolo 401 della direttiva IVA in presenza di disparità di trattamento tra soggetti passivi stranieri e nazionali.									
Dispositivo									
1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un'imposta progressiva sul volume d'affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i volumi d'affari più consistenti sul mercato di cui trattasi. 2) L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione di un'imposta che abbia come base imponibile il volume d'affari globale del soggetto passivo e che sia riscossa periodicamente, e non in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, senza che sussista un diritto a detrazione dell'imposta versata in occasione della precedente fase del processo stesso.									
Nota redazionale									
<p>Questa sentenza va letta in parallelo con la coeva sentenza Tesco (C-323/18) e appartiene al filone delle imposte settoriali, già analizzato dalla CGUE nella sentenza Hervis (C-385/12). A questa sentenza fanno seguito ulteriori procedimenti nello stesso filone, relativi ai casi Commissione contro Ungheria (C-596/19 P) e Commissione contro Polonia (C-562/19 P). La importanza della sentenza Vodafone Ungheria è molteplice, con effetti rilevanti sia ai fini della determinazione della rilevanza del principio di capacità contributiva nel diritto dell'Unione Europea, sia della delimitazione del concetto di discriminazione indiretta, sia del divieto di aiuti di Stato, sia della compatibilità delle imposte settoriali sul fatturato con il sistema comune di imposizione sul valore aggiunto. Pur non affermando in modo esplicito la rilevanza del principio di capacità contributiva come principio del diritto dell'Unione Europea, la sentenza indirettamente ne riconosce l'importanza ai fini di determinare la legittimità dei tributi quando il suddetto principio viene espressamente riconosciuto dal diritto nazionale di uno Stato membro. In tali situazioni, la sentenza in esame riconosce la validità del fatturato, ossia del volume di affari, di rappresentare un valido indice di capacità contributiva e ammette che il principio di capacità contributiva possa giustificare l'applicazione di un tributo settoriale anche con caratteristiche fortemente progressive, senza determinare necessariamente effetti di discriminazione indiretta sui soggetti stranieri, che sono tra le categorie maggiormente obbligate al pagamento del suddetto tributo. Il concetto di discriminazione indiretta presuppone una valutazione degli effetti della misura nazionale che incide in modo differenziato, gravando sui soggetti stranieri in misura maggiore rispetto a quelli nazionali. In tale contesto, la forte progressività dell'imposta, che di fatto colpisce principalmente gli stranieri non determina nel caso di specie una discriminazione indiretta, che sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento, in quanto l'aliquota inferiore è applicabile in modo non discriminatorio. In questa sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito che l'assenza di un vincolo di destinazione con il gettito riscosso dall'imposta impedisce la configurazione del tributo come aiuto negativo. La sentenza conferma inoltre l'orientamento interpretativo molto restrittivo della Corte in merito ai prelievi tributari incompatibili con il sistema comune di imposizione sul valore aggiunto in base all'art. 401 della Direttiva IVA. Nel caso di specie la diversità di questo tipo di imposizione rispetto all'imposta sul valore aggiunto viene rinvenuta dalla Corte di Giustizia in base al fatto che mancano due delle caratteristiche tipiche di quest'ultima imposta, ossia la riscossione in ciascuna fase del processo di produzione (in questo senso, si deve ritenere che la pronuncia determini la compatibilità anche di eventuali imposte monofase come quella oggetto della legislazione ungherese) e il meccanismo della detrazione (in questo senso, si può affermare che un'imposta sul fatturato con effetti cumulativi potrebbe essere compatibile con il sistema IVA). Pur non essendo chiara la posizione che assumerebbe la Corte nel caso in cui mancasse uno solo delle quattro caratteristiche tipiche dell'imposta sul valore aggiunto, vi è che questa pronuncia dimostra l'estrema debolezza del sistema comune di imposizione sul valore aggiunto in relazione a forme di prelievo tributario che colpiscono le attività economiche gravate dall'IVA e il relativo volume d'affari. Questa affermazione non va però intesa in modo da non riconoscere che, nel caso di specie, l'imposizione del fatturato mira a colpire tale base imponibile in funzione della sua capacità di rilevare la creazione del valore come indicatore diretto della forza economica del soggetto, piuttosto che il valore aggiunto da immettere in consumo.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									